



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, inerente le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3071 del 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P. Reg. n. 698 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al dott. Dario Cartabellotta;
- VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca;
- VISTO il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento UE 1303/2013;
- VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- VISTO il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- VISTA l'intesa per l'adozione dell'accordo multi regionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni, finalizzata all'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regione Siciliana la dotazione finanziaria pari ad € 118.225.551,76;
- VISTA la Deliberazione n.305 del 21/09/2016 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Convenzione, stipulata in data 27/10/2016, tra l'Autorità di Gestione del MiPAAF ed il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'attuazione del PO FEAMP Italia 2014/2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/11/2016 e il 15/11/2016;
- VISTA la Deliberazione n. 61 del 15/02/2017, con la quale la Giunta Regionale di Governo ha attribuito all'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, presso la Presidenza della Regione Siciliana, le funzioni di Organismo intermedio delle Autorità di Certificazione Nazionale per il PO FEAMP 2014/2020;

VISTE le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate dall'AdG;

VISTO il D.D.G. n. 181/Pesca del 05/06/2017, con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli, validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017;

VISTO il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014, Titolo V, CAPO I "Sviluppo sostenibile della pesca", art. 32 "Salute e sicurezza";

VISTO il Bando di attuazione della Misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi Allegati (A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Modello W e X);

VISTO il D.D.G. n. 466/Pesca del 9 agosto 2018, che approva il suddetto Bando di attuazione della Misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020;

RITENUTA l'opportunità di apportare delle modifiche al Bando di attuazione della Misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, sono approvate le sotto indicate modifiche al Bando di attuazione della Misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020:

- 1) la data di arrivo delle concernenti richieste di sostegno (art. 13 pag. 20) è prorogata al **15 dicembre 2018**;
- 2) nei criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente (art. 4 pag. 6) è soppresso che *il pescatore richiedente deve avere lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno* e, di conseguenza, non è più necessaria la documentazione richiesta relativa al soggetto richiedente pescatore (persona fisica) (pag. 16).
- 3) nei criteri di ammissibilità relativi all'operazione (art. 4 pag. 6) è soppresso *che l'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

Palermo,

U 1 OTT. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
(Danio Cartabellotta)



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

L'intensità di aiuto, espressa in percentuale, differenziata tra pescherecci della pesca costiera artigianale, come definita al punto 14, par. 2, art. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, e quelli appartenenti ad altre categorie, è riportata nel seguente schema:

Art. 32 Reg. UE n. 508/2014	Intensità di aiuto (%)		
	Pescherecci della pesca costiera artigianale	Altri pescherecci	Imprese che non rientrano nella categoria delle Pmi ⁽¹⁾
	80	50	30

(1) Piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 6.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è quello di seguito indicato per tipologia di imbarcazione, in termini di lunghezza fuori tutto (lft) ⁽¹⁾:

1. € 20.000 massimo per imbarcazioni di lft inferiore a 12 metri;
2. € 50.000 massimo per imbarcazioni di lft da 12 a 24 metri;
3. € 75.000 massimo per imbarcazioni di lft maggiore di 24 metri.

Tabella 1 – Esempi di aiuto pubblico per classe di lft per la misura 1.32 Salute e sicurezza.

Lunghezza fuori tutto (lft)	Aliquota % contributo pubblico	Contributo pubblico	Importo progetto (pubblico + privato)
lft < 12 metri	80	€ 20.000,00	€ 25.000,00
12 ≤ lft < 24 metri	50	€ 50.000,00	€ 100.000,00
lft > 24 metri	50	€ 75.000,00	€ 150.000,00

⁽¹⁾ Come stabilito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2930 del 22 settembre 1986.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si riportano nel seguente prospetto i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori.
Proprietari di imbarcazioni da pesca.
Armatori di imbarcazioni da pesca.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012.



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo.

Qualora l'imbarcazione da pesca è in comproprietà, il comproprietario richiedente il sostegno deve essere autorizzato alla presentazione dell'istanza dagli altri comproprietari.

Il pescatore richiedente possiede le attrezzature da sostituire e ha lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. delegato (UE) n. 2015/531.

Le imbarcazioni oggetto del finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Le imbarcazioni oggetto del finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute.

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione.

Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario.

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sicilia.

L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

I beneficiari di tale Misura sono:

- Proprietari di pescherecci dell'Unione, Armatori le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni¹ nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

¹ I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili come segue:

- pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels Monitoring System);



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura (Comunitaria, Nazionale e Regionale) e alle disposizioni del presente Bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare obbligatoriamente la documentazione di seguito elencata, in duplice copia cartacea (originale o copia conforme a norma di legge), aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa; una copia della documentazione deve essere prodotta su supporto digitale.

E' necessario attivare un indirizzo PEC, attraverso il quale l'Amministrazione provvederà a inviare tutte le opportune comunicazioni.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente il beneficio. Per le dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dal richiedente è sufficiente una sola copia del documento d'identità.

9.1 Documentazione generale o comune⁵

- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, secondo lo schema di cui all'Allegato A
- Relazione tecnica descrittiva del progetto redatta secondo le indicazioni contenute nello schema di cui all'Allegato B.

La stessa deve dimostrare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della presente misura deve essere implementato oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e

-
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, il natante sia soggetto a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme. Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del Reg. (UE) n. 1309/2013, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

⁵ Documentazione comune da presentare per la richiesta di sostegno indipendentemente dal soggetto (pescatore, armatore, proprietario di imbarcazione/i da pesca) e categoria di intervento (lavori, attrezzature e apparecchiature).



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

dati relativi al peschereccio^{7 8}:

- numero di registro della flotta dell'Unione;
- nome del peschereccio⁹;
- stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
- porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
- marcatura esterna;
- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)¹⁰;

dati relativi al titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:

- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
- caratteristiche della capacità di pesca;
- potenza del motore (kW)¹¹;
- stazza (GT);
- lunghezza fuori tutto (lft).

- Fotografie dell'imbarcazione.
 - Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 che attesti che la documentazione allegata in copia alla domanda di sostegno (certificato di iscrizione al registro impresa di pesca, Estratto di matricola o dei R.N.M.GG del peschereccio, ruolino di equipaggio o del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione e licenza di pesca) è conforme all'originale, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione in copia conforme all'originale.
- Autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, quando l'operazione riguardi investimenti a bordo, qualora l'operazione coinvolga imbarcazioni da pesca e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i (Allegato D).

Nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da uno solo dei proprietari¹² previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i (Allegato D1).

9.4 Documentazione relativa al soggetto richiedente pescatore (persona fisica)

- Copia del libretto di navigazione o foglio di ricognizione per rilevare il possesso del requisito dei 60 giorni di svolgimento di attività di pesca nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

9.5 Documentazione in caso di acquisto di beni materiali (attrezzature e apparecchiature)

Nel caso di acquisto di beni materiali il richiedente, oltre alla documentazione prevista ai punti 9.1, 9.2 o 9.3 dovrà presentare:

- _____ dichiarazione di congruità dei costi (Allegato E);

⁷ Vedi allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011.

⁸ Come indicato nella licenza di pesca al momento dell'iscrizione del peschereccio nel Registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁹ Solo se il peschereccio ha un nome.

¹⁰ In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

¹¹ Secondo quanto indicato dal Reg. (CE) n. 2930/86.

¹² Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto; in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal caratista di maggioranza.



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

12. INTENSITÀ DELL'AIUTO E SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari privati, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, in applicazione del par. 3 del medesimo articolo, l'intensità dell'aiuto pubblico può essere compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo¹⁴;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale¹⁵.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

12.1 Spesa massima ammissibile

L'importo massimo della spesa ammissibile per singola imbarcazione posseduta dal soggetto richiedente è fissato in € 75.000,00.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente Bando di attuazione della misura 1.32 sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nella specifica sezione del PO FEAMP 2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (estratto).

¹⁴ Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale. Per poter beneficiare di un'intensità di aiuto maggiore, le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri.

¹⁵ L'innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo caso (prodotto) ci si riferisce all'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software.



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



PO FEAMP
2014 | 2020

Per la partecipazione al Bando i richiedenti devono far pervenire **entro e non oltre le ore 14,00 del 01 ottobre 2018**, un plico chiuso contenente la domanda di sostegno (Allegato A o A1) con i relativi allegati, al seguente indirizzo:

Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)

La domanda suddetta può anche essere recapitata a uno degli Uffici Territoriali il cui indirizzo è rilevabile dal seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1

In questo caso il plico deve essere indirizzato a:

Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Servizio I "Programmazione" - Ufficio Territoriale di _____

Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale;
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di corrieri specializzati;
- consegna a mano.

Si precisa che **farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione, farà fede il timbro del protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno prima della data di pubblicazione del bando e oltre il termine fissato.

Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto termine.

Sul plico chiuso dovrà essere apposto, all'esterno, i dati identificativi del mittente e il seguente testo:

"Domanda di ammissione a contributo relativo alla Misura 1.32 - Salute e Sicurezza - PO FEAMP 2014-2020"

Il plico dovrà contenere, in duplice copia cartacea, oltre che una copia su supporto digitale:

- il modello di domanda di sostegno secondo il modello riportato (Allegato A) al presente Bando, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- documentazione indicata al precedente punto 9 "*Documentazione richiesta per partecipare alla misura e al bando*" (originale o in copia conforme a norma di legge).

14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE